



Adottata dal Direttore Generale in data 26 SET. 2014

OGGETTO: Piano attuativo del Governo liste d'attesa – Autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione professionale con Specialisti in Fisiatria ed Endocrinologia -

RICHIAMATA la deliberazione n. 1415 del 17/09/2014 relativa alla pubblicazione di Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali a professionisti altamente qualificati e specialisti in Fisiatria per 50 ore settimanali, Endocrinologia per 25 ore settimanali e Endoscopia per 14 ore settimanali, in possesso di qualificata esperienza e perizia nel campo di competenza, ;

ATTESO che l'avviso pubblico è scaduto lo scorso 22 settembre alle ore 14,00 e che hanno presentato domanda di disponibilità all'assunzione dell'incarico i seguenti professionisti:

- Dr.ssa Perra Laura nata a Cagliari il 7/1/1984 specialista in Endocrinologia
- Dr.sa Francesca Orgiano nata a Cagliari il 7/7/1982 specialista in Fisiatria

-che la selezione per specialisti in Endoscopia è andata deserta;

RILEVATO dalla verifica effettuata dal Servizio Affari Generali che ha curato l'iter della presente procedura che le domande delle predette candidate sono conformi a quanto richiesto dal bando, essendo sottoscritte in originale dalle candidate e corredate del curriculum e del documento di identità, oltre a documentazione relativa alla attività professionale finora svolta;

-inoltre che, essendo le sopraddette le uniche domande presentate per le specialità richieste, ed essendo urgente riprendere le attività ambulatoriali per lo smaltimento delle liste d'attesa;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità prot. n. 23119 del 22/09/2014, di autorizzazione al conferimento degli incarichi con scadenza 31.12.2014;

ATTESO inoltre, che il personale che si intende sottoporre a contratto svolge prevalentemente attività di tipo libero-professionale, risulta regolarmente iscritto ad Albo professionale ed è abilitato all'emissione di fattura per le proprie prestazioni professionali;

ATTESO infine, che in considerazione della procedura di cui alla deliberazione n. 1415 del 17/09/2014, di dover procedere alla stipula di contratti di collaborazione professionale, con le seguenti professioniste, sulla base dello schema tipo allegato al presente atto per farne parte integrante:

Dr.ssa Perra Laura nata a Cagliari il 7/1/1984 specialista in Endocrinologia per n. 25 ore settimanali;

Dr.ssa Francesca Orgiano nata a Cagliari il 7/7/1982 specialista in Fisiatria per n. 25 ore settimanali, o un numero di ore maggiore in caso di disponibilità della professionista, essendo rimaste vacanti le restanti 25 ore bandite con l'Avviso predetto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

RITENUTO di poter considerare congrua la remunerazione delle attività di cui sopra con l'attribuzione di un compenso di € 60,00 per ogni ora di attività, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, attingendo dai fondi per la gestione delle liste d'attesa di cui alla deliberazione della Asl 7 n. 1037 del 22/11/2011 di recepimento del finanziamento regionale di cui alla DGR n. 39/57 del 2011;

IL DIRETTORE GENERALE

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la stipula di contratti di collaborazione professionale con i seguenti liberi professionisti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014, come da autorizzazione regionale prot. n. 23119/2014:

Dr.ssa Perra Laura nata a Cagliari il 7/1/1984 specialista in Endocrinologia per n. 25 ore settimanali;

Dr.ssa Francesca Orgiano nata a Cagliari il 7/7/1982 specialista in Fisiatria per n. 25 ore settimanali, o un numero di ore maggiore in caso di disponibilità della professionista, essendo rimaste vacanti le restanti 25 ore bandite con l'Avviso predetto;

- 2) Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;
- 3) Di attribuire ai collaboratori professionali il compenso di € 60,00 per ciascuna ora di prestazione, e di movimentare l'importo totale che sul codice economico 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" del vigente Piano dei conti;
- 4) Di applicare ai summenzionati professionisti, sulle fatture che gli stessi emetteranno per le prestazioni professionali rese in favore di questa Azienda, il regime fiscale di competenza;
- 5) Di demandare al Servizio Bilancio la liquidazione del relativo importo mensile, in base alla fatturazione individuale che riporterà lo svincolo, sul resoconto mensile delle attività svolte, del Responsabile del Presidio Ospedaliero o Distretto presso il quale le summenzionate svolgeranno la maggiore attività;
- 6) Di dare atto che la spesa di che trattasi trova copertura con il finanziamento regionale di cui alla DGR n. 39/57 recepito con atto deliberativo di questa Azienda n. 1037 del 22/11/2011 ad oggetto " Piano Attuativo Aziendale relativo al "Programma degli interventi per la definizione del Piano Regionale di governo delle Liste di Attesa 2010-2012".

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Andrea Corrias



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 1487 del 26 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 29 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Glarta

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Schema di Contratto di prestazione professionale per le attività di

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e la Dr.ssa _____ nata a _____ il _____ residente a _____ C.F. _____

PREMESSO

- a) che il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali del professionista dr.ssa _____ nell'espletamento delle attività di cui alla deliberazione n. 1415/2014;
- b) che il Collaboratore è titolare di Partita Iva;
- c) che il Collaboratore si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione alla Asl 7;
- d) che la Asl ha considerato il curriculum del professionista idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione professionale dello Specialista in _____

Art. 3. Esecuzione dell'opera

Il Collaboratore si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi

demandatigli dal Committente. In particolare il Collaboratore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei principi di appropriatezza organizzativa fissati dalla Direzione Sanitaria aziendale, in base alle esigenze formulate dal Responsabile della Struttura di Governo delle Liste d'Attesa della Asl di Carbonia. Il Professionista svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, con l'obbligo di svolgere il numero di ore di prestazione attribuite.

Art. 4. Durata del Contratto

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° ottobre e scadenza al 31 dicembre 2014, salvo quanto stabilito con l'atto deliberativo n. 1415/2014.

Art. 5. Corrispettivi

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al professionista in ragione del numero di ore settimanali prestate retribuite con l'importo di € 60,00 ciascuna, comprensivo di tutti gli oneri, fiscali e previdenziali, come fissato dall'atto deliberativo n. _____ e sarà liquidato dal Servizio Bilancio a seguito della emissione di fattura, svincolata dal Direttore del _____. Salvo diversa scelta del Collaboratore, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con comunicazione scritta al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura e detratta la ritenuta d'acconto, mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN _____.

Dovere di Segretezza

Il Collaboratore si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. E' fatto pertanto obbligo al Collaboratore di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 7. Clausola di non concorrenza

Al Collaboratore è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto. Il Collaboratore si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

Art. 8. Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Collaboratore almeno **30** (trenta) giorni prima della decorrenza stabilita.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

- a) Se il Collaboratore non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
- c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Collaboratore nel presente contratto.

In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Collaboratore il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata o posta certificata inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Collaboratore dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 9. Rinnovo del contratto

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 10. Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Collaboratore si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Collaboratore di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 11. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta o mediante e-mail o PEC.

Art. 12. Clausole Finali

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Art. 13. Risoluzione Controversie

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 14. Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 15. Stipula

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di 4 fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Collaboratore

Dr.ssa _____

Asl 7 Carbonia
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida
